

Rachel D. MacKenzie  
Troy E. McEwan  
Michele T. Pathé  
David V. James  
James R.P. Ogloff  
Paul E. Mullen

Edizione italiana  
a cura di Angelo Zappalà,  
Chiara Cemmi e Beatrice Di Zazzo

# Stalking Risk Profile

.....  
Linee guida  
per la valutazione  
e la gestione  
degli stalker

**PSICOLOGIA FORENSE e  
CRIMINOLOGIA CLINICA**

**FrancoAngeli**



## ***Collana di Psicologia forense e Criminologia clinica***

Diretta da Angelo Zappalà

La psicologia forense è un'area della psicologia applicata che si occupa dei processi psicologici coinvolti nella commissione di un crimine, nell'investigazione, nel processo giudiziario e nella valutazione e trattamento dell'autore di reato. La criminologia clinica studia l'eziologia del comportamento criminale dal punto di vista psicologico, clinico e psichiatrico. Le opere della collana sono una guida alla comprensione, alla valutazione e al trattamento del comportamento criminale e all'impiego della psicologia nell'investigazione. La collana si rivolge a tutti coloro che operano nel contesto forense, agli studenti di psicologia e agli specializzandi in psicoterapia e psichiatria che intendano perfezionarsi nell'ambito forense. La collana ospita una sezione dedicata alle "Scienze Forensi", cioè quei saperi – come la genetica, la fisica, la biologia – che sono sempre più spesso elementi decisivi nell'investigazione e fonti di prova per la condanna degli autori dei crimini o l'assoluzione degli innocenti.

*Angelo Zappalà*, Ph.D., psicologo, psicoterapeuta e criminologo clinico, ha fondato e dirige la CBT.ACADEMY, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale in ambito clinico e forense di Torino. È professore a contratto di Genetica del comportamento umano e di Psicologia della devianza e della Criminalità presso l'Istituto Universitario Salesiano di Torino, dove dirige il CRIMELAB. Ha ideato e dirige il Festival della Criminologia di Torino.

I volumi della collana *Psicologia forense e Criminologia clinica* sono sottoposti a doppio referaggio anonimo.

### ***Comitato scientifico della collana***

*Anthony Beech*, Head of the Centre for Forensic and Criminological Psychology at the University of Birmingham, UK.

*Gershon Ben-Shakhar*, Prof. Emeritus, Department of Psychology, The Hebrew University of Jerusalem.

*Dante Maria Cibinel*, Giudice Tribunale per i Minorenni, Torino.

*Mario Fulcheri*, Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Chieti.

*Luciano Giromini*, ricercatore in psicologia dinamica, Università degli Studi di Torino.

*Pär Anders Granhag*, Applied Psychology, Forensic Psychology, Legal Psychology (Psychology and Law), University of Gothenburg, Sweden.

*Andreas Mokros*, full professor of personality psychology, assessment, and consulting at the FernUniversität in Hagen.

*Donato Munno*, Associato di Psicologia Clinica, Università di Torino.

*Isabella Merzagora*, Ordinario di Criminologia presso l'Università degli Studi di Milano, Presidente della Società Italiana di Criminologia.

*Massimo Picozzi*, Psichiatra, Criminologo.

*Carlo Rosso*, Psichiatra, Presidente Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale Sezione Speciale Società Italiana di Psichiatria.

*Pekka Santtila*, Ordinario di Psicologia Applicata, New York University – Shanghai.

*Giuseppe Sartori*, Ordinario di psicobiologia e psicologia fisiologica, Università degli Studi di Padova.

*Michael Seto*, Director of Forensic Rehabilitation Research, Integrated Forensic Program, Royal Ottawa Health Care Group, Associate Professor, Department of Psychiatry, University of Toronto.

*Maria Cristina Verrocchio*, Ricercatore confermato di Psicologia Clinica, Università “G. d’Annunzio”, Chieti.

*Emilio Viano*, Professor Department of Justice, Law and Society, School of Public Affairs, American University, Washington DC, President of International Society of Criminology.

*Donald J. Viglione*, Distinguished Professor, Alliant International University.

*Fabio Veglia*, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Torino.

*Alfredo Verde*, Ordinario di Criminologia all'Università di Genova.

*Alessandro Zennaro*, ordinario di Psicopatologia dello sviluppo e Metodi psicodiagnostici, Università degli Studi di Torino.

### ***Comitato scientifico della sezione Scienze forensi***

*Giampietro Lago*, Comandante Reparto Scientifico dell’Arma dei Carabinieri, Parma.

*Andrea Berti*, Comandante sezione biologia, Reparto Scientifico dell’Arma dei Carabinieri, Roma.

*Davide Zavattaro*, Comandante Reparto Scientifico dell’Arma dei Carabinieri, Messina.

Rachel D. MacKenzie  
Troy E. McEwan  
Michele T. Pathé  
David V. James  
James R.P. Ogloff  
Paul E. Mullen

Edizione italiana  
a cura di Angelo Zappalà,  
Chiara Cemmi e Beatrice Di Zazzo

# Stalking Risk Profile



Linee guida  
per la valutazione  
e la gestione  
degli stalker

**PSICOLOGIA FORENSE e  
CRIMINOLOGIA CLINICA**

**FrancoAngeli**

Titolo originale:  
*Stalking Risk Profile.*  
*Guidelines for the Assessment and Management of Stalkers*

Copyright ©2009, 2012 by R. Mackenzie, T. McEwan, M. Pathe,  
D. James, J. Ogloff, and P. Mullen

Traduzione di *Chiara Cemmi* e *Beatrice Di Zazzo*

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# Indice

**Il fenomeno dello stalking in Italia**, di *Chiara Cemmi, Beatrice Di Zazzo, Valeria Lussana, Vittorio Maria Rossini, Angelo Zappalà*

<b>Atti persecutori: la tutela offerta dall'ordinamento giuridico</b> , di <i>Vittorio Maria Rossini, Valeria Lussana</i>	pag.	11
1. Il fenomeno dello stalking: l'allarme sociale	»	11
2. La risposta normativa	»	12
2.1. La Legge 69/2019: il Codice rosso	»	15
3. L'elemento oggettivo del reato: l'atto di minacce o molestie	»	16
3.1. La condotta	»	17
3.2. Reato abituale	»	18
3.3. Gli eventi e la prova del nesso causale	»	20
3.3.1. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura	»	21
3.3.2. Il fondato timore per l'incolumità propria o altrui: la vittima sensibile	»	21
3.3.3. L'alterazione delle proprie abitudini di vita	»	22
3.3.4. Un reato a fattispecie alternative	»	23
3.4. Il tentativo nel delitto di atti persecutori	»	23
4. La prova dell'elemento soggettivo	»	24
5. La vittima e il bene giuridico tutelato	»	25
6. Il delitto di atti persecutori come reato comune e mono-soggettivo	»	26
6.1. L'imputabilità	»	26
7. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze aggravanti	»	28
8. Il rapporto con altri reati e la clausola di sussidiarietà	»	29
9. La tutela della vittima in sede penale	»	30
9.1. Il divieto di avvicinamento e il suo ambito di applicazione	»	32

10. La tutela della vittima in sede civile	pag.	33
10.1. I danni da stalking. La qualificazione giuridica dei pregiudizi non patrimoniali subiti dalla vittima	»	34
10.1.1. I riflessi esistenziali degli atti persecutori	»	36
10.1.2. I presupposti del risarcimento	»	37
10.1.3. Quantificazione e liquidazione: il principio di personalizzazione	»	39
10.2. La tutela cautelare. Gli ordini di protezione	»	41
11. Altri strumenti di sostegno: dai protocolli operativi delle forze dell'ordine ai centri antiviolenza	»	43
11.1. L'ammonimento del questore. Le ultime indicazioni giurisprudenziali	»	45
<b>Atti persecutori: le prospettive nell'ambito psicologico, di Beatrice Di Zazzo, Chiara Cemmi, Angelo Zappalà</b>	»	47
1. Lo stalking: il punto di vista psicologico	»	47
1.1. Le classificazioni più utilizzate	»	48
2. La vittima	»	55
2.1. Ripercussioni sulla vittima	»	55
2.2. La presa in carico della vittima	»	64
2.3. Il Cyberstalking e il Revenge Porn	»	68
2.4. Vittima di stalking e vittima di violenza domestica	»	73
3. Il reo	»	77
3.1. La recidiva	»	77
3.2. La psicopatologia e il reato di stalking	»	79
3.3. Gli Strumenti di assessment specifici per lo stalking	»	83
3.4. Il trattamento e il reinserimento sociale	»	90
<b>Stalking Risk Profile</b>	»	97
<b>Introduzione</b>	»	99
<b>Valutazione del rischio in situazioni di stalking</b>	»	101
1. Teoria e background della valutazione del rischio	»	101
2. Dove lo Stalking Risk Profile si inserisce nel campo della valutazione del rischio	»	105
3. Perché sviluppare uno strumento specifico per la valutazione del rischio degli stalker?	»	106
4. Domini di rischio nello stalking	»	108
<b>Panoramica sulle tipologie di stalker</b>	»	109

<b>Sezione 1 - Istruzioni per l'uso</b>	pag.	112
1. Obiettivi	»	113
2. Limitazioni	»	114
3. Qualifiche dell'operatore	»	114
4. Fonti di informazione	»	115
5. Format dello SRP	»	116
6. Codifica	»	117
7. Comporre un giudizio sul rischio	»	119
8. Gestione del rischio, interventi e rivalutazione	»	120
<b>Sezione 2 - Applicazione</b>	»	122
1. L'applicazione della classificazione	»	122
2. Fasi della classificazione	»	123
3. Figure pubbliche come vittime	»	124
4. Tipi motivazionali	»	125
<b>Rischio di agiti violenti nello stalking</b>	»	129
1. Fattori di rischio "Red Flag"	»	130
2. Fattori di rischio generali	»	134
3. Fattori di rischio specifico per tipo motivazionale	»	139
3.1. Il Rifiutato	»	140
3.2. Il Rancoroso	»	142
3.3. Il Cercatore di intimità	»	144
3.4. Il Corteggiatore incompetente	»	147
3.5. Il Predatore	»	148
<b>Rischio di persistenza</b>	»	150
1. Fattori di rischio generali	»	151
<b>Rischio di reiterazione</b>	»	159
1. Fattori di rischio generali	»	160
2. Fattori di rischio specifico per tipo motivazionale	»	162
2.1. Il Rifiutato	»	162
2.2. Il Rancoroso	»	166
2.3. Il Cercatore di intimità	»	168
2.4. Il Corteggiatore incompetente	»	172
2.5. Il Predatore	»	174
<b>Rischio di danno psico-sociale dello stalker</b>	»	177
1. Fattori di rischio generali	»	178



<b>Sezione 3 - Management</b>	pag.	186
1. Elementi alla base del trattamento degli stalker	»	187
1.1. Disturbi mentali	»	190
1.2. Fattori di responsabilità	»	190
1.3. Fasi di cambiamento	»	192
<b>Appendice sulle figure pubbliche</b>	»	200
1. Panoramica	»	200
2. Definizione di stalking	»	201
3. Relazioni	»	201
3.1. Motivazione	»	202
3.2. Malattia mentale	»	202
3.3. Domini di rischio	»	202
3.4. Il concetto di “fissazione”	»	202
3.5. Differenze con l’approccio statunitense	»	203
4. Una classificazione di stalking di figure pubbliche	»	204
4.1. Classificazione attualmente in vigore	»	205
4.2. Comparazione con altre classificazioni	»	206
5. Domini di rischio riguardanti le vittime importanti	»	209
6. Rischio di escalation	»	212
6.1. Fattori di rischio generali	»	213
7. Rischio di perturbazione	»	215
7.1. Fattori di rischio generali	»	215
<b>Glossario</b>	»	219
<b>Appendice A: foglio di valutazione e gestione</b>	»	227
<b>Bibliografia</b>	»	244
Atti persecutori: la tutela offerta dall’ordinamento giuridico	»	244
Atti persecutori: le prospettive nell’ambito psicologico	»	245
Stalking Risk Profile	»	252

## **Il fenomeno dello stalking in Italia**

Uno sguardo attuale sulla tutela offerta  
dall'ordinamento giuridico e dal contributo  
delle scienze psicologiche

*di Chiara Cemmi, Beatrice Di Zazzo, Valeria Lussana,  
Vittorio Maria Rossini, Angelo Zappalà*



# Atti persecutori: la tutela offerta dall'ordinamento giuridico

di *Vittorio Maria Rossini\**, *Valeria Lussana\*\**

## 1. Il fenomeno dello stalking: l'allarme sociale

A partire dal nuovo millennio, si è registrato un **aumento esponenziale degli atti persecutori**<sup>1</sup>.

Il **quadro normativo** esistente risultava **inadeguato**: non era presente una specifica fattispecie di reato e gli strumenti di tutela previsti apparivano insufficienti e limitati.

Raramente, infatti, gli atti di *stalking* potevano essere ricompresi nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 368, 594, 635 e 614 c.p. (Pittaro, 2009). Altrettanto inadatto a reprimere il fenomeno criminoso era il delitto di omicidio, che poteva trovare applicazione esclusivamente nei casi di sconfitta dell'ordinamento giuridico, ovvero solo laddove quest'ultimo non fosse stato in grado di proteggere la vittima (Cadoppi, 2009a; Cadoppi, 2009b).

In tale contesto, gli atti persecutori potevano essere ricondotti ai reati di violenza privata, minaccia o molestia e disturbo alle persone: «fattispe-

\* Avv. Vittorio Maria Rossini, avvocato cassazionista, docente presso la Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale in ambito forense CBT.ACADEMY.

\*\* Avv. Valeria Lussana, avvocato cassazionista, docente presso la Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale in ambito forense CBT.ACADEMY.

1. Secondo i dati ISTAT, in Italia, nel 2017, sono state emesse 1468 sentenze di condanna irrevocabile per il reato di atti persecutori, a differenza delle 778 emesse nel 2013 ([www.istat.it/it/files//2018/04/tavole-stalking.xlsx](http://www.istat.it/it/files//2018/04/tavole-stalking.xlsx).) Inoltre, come si legge in uno dei tanti progetti di legge presentati per ottenere l'introduzione di una fattispecie incriminatrice ad hoc, «oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di "stalking"»; «solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita» (Proposta di Legge n. 2033, presentata il 6 dicembre 2006 d'iniziativa dei deputati Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco, intitolata Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti, p. 2).

cie bagatellari» (Valsecchi, 2009, p. 1382), inadatte a reprimere un fenomeno criminale contraddistinto da serialità e gravità (Cadoppi, 2009a, p. 49; Manna, 2010, p. 470).

## 2. La risposta normativa

L'allarme sociale emerso dal diffondersi del fenomeno dello *stalking* ha richiesto l'intervento di giuristi e politici<sup>2</sup>.

A partire dal 2004, sono state avanzate, seppur senza successo, **numeroso proposte di legge**<sup>3</sup>.

In data 25 gennaio 2007 è stato presentato un primo disegno di legge in materia di atti persecutori<sup>4</sup>, da cui è derivato il n. 2169-*ter*, che

2. Nel panorama internazionale, il fenomeno dello *stalking* è stato oggetto di attenzione «già tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90». Nel 1991, in particolare, a seguito di alcuni clamorosi fatti di cronaca, il legislatore della California ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie di reato. Successivamente, anche altri Paesi hanno seguito il suo esempio: il Canada, nel 1993, ha inserito nel codice penale il reato di molestia criminale; in Gran Bretagna, Belgio e Olanda sono state introdotte, rispettivamente nel 1997, 1998 e 2000, specifiche ipotesi criminose intese a tutelare le vittime delle "molestie assillanti". Analogamente si è proceduto in Austria e Germania. L'introduzione del reato di *stalking* non ha incontrato particolari difficoltà negli ordinamenti di common law. Negli ordinamenti di civil law, invece, il legislatore ha dovuto bilanciare il principio di determinatezza con le peculiari caratteristiche di tale condotta, che può essere integrata con diverse modalità, difficilmente individuabili a priori e caratterizzate da una dimensione psichica. La condotta di *stalking*, infatti, può essere realizzata con atti e comportamenti del tutto normali (es. telefonate e invio di email) che, tuttavia, in taluni casi, assumono caratteristiche tali da turbare emotivamente la vittima. (Sul tema cfr. Cadoppi (2010), p. 112 ss. e Manna (2010), p. 470 ss.).

3. Cfr. Proposta di Legge n. 4891, presentata l'8 aprile 2004 d'iniziativa del deputato Cossa e intitolata disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti, p. 2; proposta di Legge n. 1819, presentata il 12 ottobre 2006 d'iniziativa del deputato Lussana e intitolata introduzione del delitto di molestia insistente, art. 1. (Delitto molestia insistente); proposta di Legge n. 2033, presentata il 6 dicembre 2006 d'iniziativa dei deputati Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco e intitolata Introduzione degli articoli 660-*bis* e 660-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti, art. 1. (Introduzione degli articoli 660-*bis* e 660-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti); proposta di Legge n. 1249, presentata il 29 giugno 2006, d'iniziativa dei deputati Bianchi, Suppa, Bucchino, Burtone, Cancrini, D'antona, Fincato, Ghizzoni, Grassi, Lagana Fortugno, Ottone, Pellegrino, Samperi, Servodio, Squeglia e intitolata Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale; proposta di Legge n. 2101, presentata il 21 dicembre 2006, d'iniziativa dei deputati Mura, Belisario, Ossorio, Palomba e intitolata Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie; proposta di Legge n. 2101-*ter*, presentata il 21 dicembre 2006, d'iniziativa dei deputati Mura, Belisario, Ossorio, Palomba e intitolata Introduzione del delitto di molestie insistenti.

4. Disegno di Legge n. 2169, presentata il 25 gennaio 2007, d'iniziativa dei deputati Pollastrini, Mastella, Blindi, Amato, Fioroni, Ferrero, Mussi, Turco, Lanzillotta, Padoa

proponeva l'introduzione dell'**art. 612-bis c.p.**<sup>5-6</sup>.

Si trattava di una proposta del tutto diversa rispetto alle precedenti.

In primo luogo, il fatto non era più qualificato come delitto di molestie insistenti, ma come **reato di atti persecutori**. L'obiettivo perseguito dal legislatore era, infatti, quello di differenziare le condotte di *stalking*, rispetto a quelle di sola molestia<sup>7</sup>.

In secondo luogo, si proponeva la collocazione della nuova fattispecie incriminatrice tra i delitti contro la persona e, in particolare, tra i delitti contro la libertà morale.

In ultimo, il disegno di legge formulato nel 2007 prevedeva la procedibilità d'ufficio nei casi più gravi<sup>8</sup> e un massimo di pena più elevato: «reclusione fino a quattro anni»<sup>9</sup>.

Da tale iniziativa legislativa ha tratto spunto il **disegno di Legge n. 1440 del 2 luglio 2008**, approvato dalla Camera, e trasmesso al Senato il 29 gennaio 2009, che prevedeva l'introduzione dell'art. 612-bis c.p., ma immediatamente superato da un intervento governativo<sup>10</sup>.

L'intento legislativo alla base di tale ultima proposta ha animato le iniziative governative successive, le quali hanno portato all'adozione di una fattispecie incriminatrice *ad hoc* per gli atti persecutori.

A fronte di numerosi disegni di legge non andati a buon fine, e al crescente allarme sociale, il Governo è intervenuto con due decreti legge.

Il primo è il D.L. 92 del 23 maggio 2008, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* e convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008 n. 125<sup>11</sup>.

Schioppa, Damiano e intitolata Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra causa di discriminazione.

5. In particolare, in forza dell'art. 13, «chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a esso legata da stabile legame affettivo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni».

6. Disegno di Legge n. 2169-ter, presentato il 25 gennaio 2007 d'iniziativa dei deputati Pollastrini, Mastella, Blindi, Amato, Fioroni, Ferrero, Mussi, Turco, Lanzillotta, Padoa Schioppa, Damiano e intitolato Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

7. Disegno di Legge n. 2169, cit., p. 11.

8. Proposta di Legge n. 2169, cit., p. 11.

9. Cfr. art. 13 della Proposta di Legge n. 2169-ter, cit., p. 2.

10. Disegno di Legge n. 1440, presentata il 2 luglio 2008, dal Ministro per le pari opportunità (Carfagna) e dal Ministro della Giustizia (Alfano) e intitolata Misure contro gli atti persecutori.

11. G.U. n. 173 del 25 luglio 2008.

Il secondo è il **D.L. 11 del 23 febbraio 2009**, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 2009 n. 38<sup>12</sup>.

Una risposta al problema degli atti persecutori è, quindi, arrivata solo nel 2009, grazie a un intervento di provenienza formalmente governativa.

Il decreto legge in esame si compone di due capi, oltre a quello dedicato alle disposizioni finali. Il primo capo è riservato alle norme in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio<sup>13</sup>. Il secondo contiene le disposizioni in materia di atti persecutori, e disciplina le misure di prevenzione. In altre parole, esso introduce una fattispecie incriminatrice *ad hoc* e un sistema di piena tutela (Cadoppi, Veneziani, 2014, p. 224), destinato a operare sia in fase processuale, che in fase *pre* e *post* processuale<sup>14</sup>.

Tra le principali novità dalla decretazione d'urgenza vi è l'introduzione dell'art. **612-bis c.p.**, rubricato «Atti persecutori».

Il reato di atti persecutori è collocato nel codice penale, tra i delitti contro la persona e, in particolare, tra i **delitti contro la libertà morale**.

I delitti contro la libertà morale tutelano la «libertà psichica», ovvero la «libertà della propria sfera psichica da interferenze esterne». La condotta del soggetto agente può, infatti, incidere sulla capacità di intendere e di volere, sulla libertà di autodeterminazione e sulla tranquillità individuale (Mantovani, 1995/2016, p. 333).

Il legislatore ha previsto una tutela per ognuna delle suddette forme di violazione della «libertà psichica», introducendo un trattamento sanzionatorio “a scalare”. In altre parole, la «libertà psichica» viene tutelata con sanzioni meno severe nel caso in cui sia semplicemente turbata, e con pene gradualmente più incisive, nel caso in cui sia lesa da atti in grado di incidere sulla volontà della vittima.

La condotta punita si colloca tra quelle in grado di incidere profondamente sulla volontà della vittima. Per questo motivo, gli atti persecutori sono sanzionati con pene più severe rispetto ai reati di cui agli artt. 660 e 612 c.p., pur sempre lesivi della «libertà psichica», pur tuttavia in forme meno gravi<sup>15</sup>.

12. G.U. n. 95 del 24 aprile 2009.

13. Per un commento cfr., tra i molti, Marzaduri (2009), p. 39 ss. e Marandola A. (2009), p. 947 ss.

14. Sul punto si rinvia ai paragrafi 9 e 11 del presente capitolo.

15. Sul punto, in senso critico, cfr. Valsecchi (2009), p. 1398, secondo cui lo stalking manca dell'elemento che attribuisce disvalore al reato di cui all'art. 610 c.p. ovvero la condotta di violenza. Esso, pertanto, presenta un oggetto giuridico immediato (la tranquillità

In ragione di tali considerazioni, è, altresì, possibile giungere a un giudizio positivo sul rispetto del **principio di proporzionalità**, il quale richiede che i vantaggi derivanti dall'applicazione di una pena siano superiori rispetto ai costi, intesi in termini di sacrificio della libertà personale. Solo offese gravi al bene tutelato giustificano l'applicazione di sanzioni e, in particolare, di pene detentive (Marinucci, Dolcini, 2002/2015, p. 12).

Il disvalore degli atti persecutori trova conferma anche nei successivi interventi legislativi, che hanno inasprito il trattamento sanzionatorio: il D.L. 78 del 1° luglio 2013 ha innalzato il massimo della pena da quattro a cinque anni<sup>16</sup>; il D.L. 93 del 14 agosto 2013 ha ampliato il novero delle circostanze aggravanti<sup>17</sup> e, da ultimo, la Legge 69 del 19 luglio 2019 ha ulteriormente aumentato la cornice edittale di pena<sup>18</sup>.

## 2.1. *La Legge 69/2019: il Codice rosso*

La Legge del 19 luglio 2019 ha operato importanti variazioni al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Tra le numerose modifiche, alcune riguardano il delitto di atti persecutori<sup>19</sup>.

Il legislatore ha modificato l'art. 347 comma 3 c.p.p., inserendo l'obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato nelle ipotesi in cui si tratti del delitto di atti persecutori. Analogamente, ha previsto il dovere, per il Pubblico Ministero, di assumere informazioni dalla persona offesa o denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La polizia giudiziaria deve, inoltre, procedere, senza ritardo al compimento degli atti delegati<sup>20</sup>.

In un'ottica deterrente, invece, il Codice rosso è intervenuto sul trattamento sanzionatorio. La cornice edittale di pena, infatti, è aumentata, e la sospensione condizionale della pena è ora subordinata alla partecipazione a

individuale) di rango inferiore rispetto a quello tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 610 c.p. (diritto di autodeterminazione).

16. Art. 1 D.L. 1° luglio 2013, n. 78, Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (G.U. 153 del 02-07-2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94 (G.U. n. 193 del 19 agosto 2013)).

17. Art. 1 comma 3, lett. a) D.L. 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (G.U. 191 del 16 agosto 2013), convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 242 del 15 ottobre 2013).

18. Art. 7 Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (G.U. 173 del 25 luglio 2019).

19. G.U. n. 173 del 25 luglio 2019.

20. Artt. 1, 2 e 3 Legge 19 luglio 2019.



specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione<sup>21</sup>. Si tratta di forme di assistenza psicologica volte al reinserimento sociale offerte ai condannati per il reato di atti persecutori<sup>22</sup>.

In ultimo, a tutela della persona offesa, la recente riforma introduce obblighi di comunicazione sia tra autorità giudiziarie, sia tra quest'ultime e la vittima. In particolare, «ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale» la normativa impone di trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia delle ordinanze che applicano, modificano o revocano misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti<sup>23</sup>. Devono, invece, essere comunicate direttamente alla persona offesa tutte le comunicazioni inerenti all'evasione o alla scarcerazione del soggetto agente di cui all'art. 90-ter c.p.p.<sup>24</sup>.

Inoltre, la legge prevede l'obbligo di attivare corsi di formazione specifici per gli operatori di polizia<sup>25</sup>.

In conclusione, la Legge 69/2019 costituisce l'ennesimo tassello della complessa normativa *anti-stalking* che, anno dopo anno, si impone nel nostro ordinamento giuridico.

### 3. L'elemento oggettivo del reato: l'atto di minacce o molestie

L'art. 612-*bis* c.p. punisce il compimento reiterato di minacce o molestie. Si tratta di **condotte alternative**.

Il concetto di **minaccia** può essere ricostruito grazie all'interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza con riguardo all'art. 612 c.p.

È stata definita come «prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto attivo» (Antolisei, 1954/2002, p. 150 e ss.)<sup>26</sup>. Tale definizione è stata recepita anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 172 del 2014<sup>27</sup>.

21. Artt. 6 e 9 Legge 19 luglio 2019, n. 69.

22. Art. 17 Legge 19 luglio 2019, n. 69. Si tratta di una modifica richiesta, per anni, da parte della dottrina più autorevole (cfr. Cadoppi, 2008; Cadoppi, 2009a, p. 51).

23. Art. 14 Legge 19 luglio 2019, n. 69.

24. Art. 15 comma 1 Legge 19 luglio 2019, n. 69.

25. Art. 5 Legge 19 luglio 2019, n. 69.

26. Sul punto, in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. II, 17 novembre 2015, n. 6569.

27. C. Cost., 11 giugno 2014, n. 172, 4: «La condotta di minaccia, infatti, oltre a essere elemento costitutivo di diversi reati – si pensi, per esempio, alla violenza privata ex art. 610 cod. pen., alla rapina ex art. 628 cod. pen. o all'estorsione ex art. 629 cod. pen. – è

La condotta può essere realizzata con diversi mezzi, purché dotati di una capacità intimidatoria; può essere «manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata», purché idonea «a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo»<sup>28</sup>.

La potenzialità offensiva della condotta deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, sia oggettive che soggettive. In detta prospettiva rileva anche la vulnerabilità della persona offesa: più essa è marcata, «maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche “velatamente” – e non scopertamente minacciosi»<sup>29</sup>. È stata, invece, esclusa la rilevanza dell’atteggiamento provocatorio della vittima<sup>30</sup> o la reciprocità dei comportamenti molesti che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori ma richiede esclusivamente “un più accurato onere motivazionale in capo al giudice in ordine alla sussistenza nella persona offesa di uno stato di ansia o di paura, di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona affettivamente legata, o della necessità di alterare le proprie abitudini di vita”<sup>31</sup>.

In merito alla ricostruzione del termine «**molesta**», invece, secondo un primo orientamento, è sufficiente riferirsi al linguaggio comune o all’interpretazione giurisprudenziale del reato di molestia e disturbo alle persone (Manna, 2010, p. 474). Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, «molestare significa, ... secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale»<sup>32</sup>.

Secondo una diversa posizione dottrinale, invece, la scelta del termine nell’art. 612-*bis* c.p. pare evocare non una specifica condotta, ma un preciso risultato sulla psiche della vittima (Valsecchi, 2009, p. 1385).

In detta prospettiva, è sufficiente che la tranquillità morale e personale della vittima sia compromessa, indipendentemente dalla modalità.

### 3.1. *La condotta*

In merito alla forma della condotta del reato di *stalking* sussistono tre diversi orientamenti.

oggetto della specifica incriminazione di cui all’art. 612 cod. pen. e, nella tradizionale e consolidata interpretazione che ne è data, in piena adesione al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella prospettiva di un male futuro».

28. Cass. pen., Sez. II, 17 novembre 2015, n. 6569.

29. *Ibidem*.

30. Cass. pen., Sez. II, 12 febbraio 2019, n. 21684.

31. Cass. pen., Sez. V, 13 dicembre 2019, n. 2726.

32. C. Cost., 11 giugno 2014, n. 172, 4.

Secondo una prima corrente dottrinale, la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. è a forma libera. Il reato può, quindi, essere integrato con qualsiasi modalità, non essendo individuabili, a priori, tutte le condotte attraverso le quali è possibile realizzare uno degli eventi descritti dalla norma (De Simone, 2013, p. 132).

Secondo altri il delitto di atti persecutori è a forma vincolata. Il significato di «minaccia o molesta» può, infatti, essere ricostruito avendo riguardo alle norme del codice penale che contengono tali termini (Macrì, 2011, p. 363 e ss.).

Un ultimo orientamento ritiene si tratti di un reato sia a forma vincolata, sia a forma libera, in quanto caratterizzato da due diverse condotte: una sufficientemente definita (minaccia) e l'altra dai margini sfumati (molesta) (Valsecchi, 2009, p. 1383).

A prescindere dalla diatriba dottrinale, è innegabile che la condotta di atti persecutori possa essere realizzata attraverso varie modalità. Si pensi, per esempio, agli appostamenti o alle continue telefonate, all'invio di sms, lettere, *mail* o messaggi sui *social network* (Cadoppi, Veneziani, 2014, p. 228).

In tale contesto, dottrina e giurisprudenza hanno proposto una classificazione esemplificativa delle condotte. Si è, in particolare, distinto tra *cyberstalking*, e *stalking* violento, oltre alle ipotesi di *stalking* vigilante, *stalking* comunicativo, *stalking* diffamatorio, *stalking* reale e *stalking* minaccioso. (Macrì, 2011, p. 354 e ss.)<sup>33</sup>.

### 3.2. *Reato abituale*

Le condotte previste dall'art. 612-*bis* c.p. devono essere **reiterate**. Il soggetto agente deve porre in essere una **pluralità di atti**, non necessariamente identici tra loro (Bartolini, 2009/2013, p. 99 e ss; De Fazio, Galeazzi, 2006, p. 17 e ss.).

Tale requisito attribuisce al delitto di atti persecutori la natura di **reato abituale**<sup>34</sup>.

33. In giurisprudenza, si è precisato come «integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori ex art. 612-*bis* c.p. le condotte riconducibili alle categorie del c.d. *stalking* vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), del c.d. *stalking* comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, sms, scritte sui muri, e altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. *cyberstalking* (costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai *social network*)» (Ufficio Indagini preliminari Termini Imerese, 9 febbraio 2010).

34. Nello specifico, la Cassazione ha recentemente definito il delitto in parola come un «reato abituale e di evento "per accumulo" che si consuma al compimento dell'ultimo

La fattispecie di reato non indica il numero minimo di atti che il soggetto agente deve compiere. La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere **sufficienti anche due sole condotte** per integrare il fatto tipico<sup>35</sup>. Recentemente la Cassazione ha ritenuto sussistere il delitto di *stalking* in presenza di pochi messaggi WhatsApp, e una sola telefonata minacciosa, pur tuttavia in grado di condurre la persona offesa a modificare le sue abitudini di vita<sup>36</sup>.

Analogamente, il legislatore non ha fornito indicazioni in merito al tempo che può intercorrere tra i diversi atti<sup>37</sup>. La giurisprudenza non ritiene necessario il prolungarsi della condotta per un lungo lasso temporale. Gli atti di molestia e minaccia possono, infatti, integrare il delitto di atti perse-

degli atti della sequenza criminosa integrante l'abitudine del reato». Il termine finale di consumazione, quindi, «in presenza di una contestazione “aperta”, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado». Ne consegue la possibilità di «ampliare l'imputazione alle ulteriori condotte realizzate successivamente all'esercizio dell'azione penale» (Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 2019, n. 17000).

Del resto, ad avviso della Cassazione, «in ragione della complessiva unitarietà del fatto in rapporto all'evento descritto dalla norma incriminatrice, non può affermarsi che il riferimento a ulteriori episodi operato dalla persona offesa nel corso del dibattimento determini una trasformazione radicale (...) della fattispecie concreta (...), tale da generare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione (...)». Ne consegue che le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitudine del reato contestato (...).» (Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 15651).

35. Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842: «Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale»; Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588: «Integrano il reato di atti persecutori, che costituisce reato abituale, anche due sole condotte tra quelle descritte dall'articolo 612-bis del Cp, anche laddove reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi. Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato di ansia e di paura o altro degli eventi naturalistici del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice de qua, potendolo essere, semmai, alla stregua di precetti diversi». In senso conforme, tra le molte, Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417 e Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331. In dottrina cfr. Macrì, 2011, p. 363.

36. Cass. pen., Sez. V, 2 gennaio 2019 n. 61.

37. Sul punto cfr. Cass. pen., sez. V, 15/07/2020, n. 25026, secondo cui gli episodi vessatori che configurano il reato di stalking devono essere presi in considerazione anche se tra i medesimi siano decorsi diversi anni. Ad affermarlo è la Cassazione, pronunciandosi su un caso caratterizzato da tre episodi di aggressioni fisiche in dieci anni. La Suprema Corte precisa però che ricade sul giudice di merito un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone a essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.